

Codice A1813A

D.D. 24 ottobre 2018, n. 3425

L.r. n 45/89 Autorizzazione per la realizzazione di una nuova pista da sci in variante alla pista di rientro esistente nel comprensorio sciistico "Prali Sky Area" , localita' Ghigo in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici in comune di Prali (To). Richiedente: Nuova Tredici Laghi s.r.l. (P. IVA 09210370012)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", la società Nuova Tredici Laghi s.r.l. (P. IVA 09210370012), con sede in Frazione Ghigo, 10 - 10060 Prali (To) per realizzare, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici un nuova pista da sci in variante alla pista di rientro esistente nel comprensorio sciistico "Prali Sky Area" in comune di Prali, località Ghigo, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Prali, foglio n° 48, particelle n° 10, 11, 12, 13, 14, 15, 125, 126, 127, 128, 132, 133, 137, 138, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156184, ed al foglio n° 59 particelle n° 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 26, 237, 238, 239, 240, 242, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) per la sistemazione delle aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, delle aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo, dovranno essere previste, al termine dei lavori, opere di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo;
- 2) al termine dei lavori si dovrà procedere alla esecuzione degli interventi di inerbimento attraverso idrosemina secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, inizialmente pioniero ed artificiale, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti;
- 3) devono essere assicurate, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di rinverdimento fino all'affermazione della cotica erbosa erbacea, anche attraverso ulteriori interventi di idrosemina ripetuti nelle stagioni successive;
- 4) nelle fasi di scavo si dovrà provvedere ad un accurato scotico della componente erbacea per una profondità di 20 cm circa prima di eseguire i movimenti di terra. Le piote erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati. La redistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate dovrà raggiungere una coltre minima di 15 cm;
- 5) lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta non dovrà interessare aree esterne al cantiere;
- 6) sia nel corso che al termine dei lavori dovrà essere effettuata un'adeguata regimazione delle acque superficiali; le acque di ruscellamento dovranno essere opportunamente drenate in adeguato sistema di smaltimento, evitandone il deflusso incontrollato;
- 7) nel tratto compreso tra le quote 1.630 m e 1.660 m, dove si è riscontrata la presenza di fenomeni di ristagno d'acqua, ed introno alla quota 1.710 m, dove si verificano processi di infiltrazione delle acque di ruscellamento, dovrà essere realizzato un sistema di drenaggio delle acque superficiali e profonde, con relativo recapito nell'incisione del Rio Ghigo delle acque drenate;
- 8) per la realizzazione di tutte le opere i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto; in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato il

rotolamento a valle di materiale di scavo, eventualmente anche con l'installazione di opere provvisorie di contenimento;;

9) tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;

10) al termine dei lavori si dovrà procedere all'esecuzione degli interventi di inerbimento secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti;

11) devono essere trasmesse, al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino e al Comando provinciale dei Carabinieri Forestali :

a - comunicazione di inizio lavori, allegando copia del provvedimento della Autorità Idraulica;

b - comunicazione ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato e richiesta di svincolo della cauzione prevista al successivo paragrafo 22).

12) Il titolare dell'autorizzazione è obbligato alla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. n° 45/89;

13) Il titolare dell'autorizzazione è tenuto:

a) alla realizzazione del rimboschimento o dal versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989;

b) ad effettuare la compensazione prevista al comma 4 dell'art 19 della L.r. 4/2009 nelle forme e con le modalità previste dalla D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017, adottando i coefficienti indicati in premessa;

14) La presente autorizzazione ha validità di anni tre a partire dalla data della presente determinazione. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere nei tempi autorizzati, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste e saranno oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione.

15) Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste.

16) La presente autorizzazione:

a) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

b) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione.

c) si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.

d) s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di

provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa di cedimento o di ruscellamento potenzialmente destabilizzante la pendice indotta dalla pista.

Le operazioni di ripristino vanno perciò eseguite per tempo, senza lasciare che le situazioni osservate possano evolvere ulteriormente, e qualora si tratti di manutenzioni straordinarie oppure di rifacimento/rinforzo, il soggetto autorizzato deve ottenere da questo Settore una nuova espressione ai sensi della L.r. n° 45/1989 presentando istanza munita degli elaborati tecnici riferiti ai lavori da attuarsi. In ogni caso il soggetto autorizzato è tenuto a mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto attraverso una periodica manutenzione ordinaria. Per gli interventi di manutenzione ordinaria non occorre l'espressione del Settore scrivente secondo la citata Legge regionale, mentre è necessaria qualora occorra aprire piste d'accesso o formare piazzole di lavoro attraverso lo sbancamento o la riprofilatura del terreno, anche se trattasi di opere accessorie a carattere temporaneo;

17) Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino si riserva la facoltà di:

a) procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia, in seguito, giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.

b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di richiedere al soggetto autorizzato il versamento della sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 in caso di difformità dal progetto licenziato; nello specifico, i lavori eseguiti e non autorizzati secondo la Legge citata devono essere oggetto di procedura di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, fatto salvo quanto stabilito da Leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Responsabile di Settore
Dott. For. Elio Pulzoni